



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti ed, in particolare, l'articolo 3 che fissa gli obiettivi indicativi nazionali di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 296/06) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 368, punto 3, il quale, modificando l'art. 2-*quater* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81, ha previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze (...) sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/06 (Decreto 29 aprile 2008, n. 110);

VISTO in particolare l'articolo 5 del Decreto 29 aprile 2008, n. 110 che dispone il rilascio di "Certificati di immissione in consumo di biocarburanti" (CIC) in favore di soggetti che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO in particolare l'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, che prevede, *inter alia*, al comma 1 che il biometano immesso nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 del predetto decreto legislativo, sia incentivato, su richiesta del produttore, mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso nella rete del gas naturale e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;



VISTO in particolare l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Disposizioni in materia di biocarburanti» come modificato dall'art. 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 134, il cui comma 5-sexies dispone che dal 1° gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito GSE) e con il supporto di un apposito comitato tecnico consultivo;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di costituzione del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2013 recante “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”, emanato in attuazione del citato articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, recante aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati (Decreto 10 ottobre 2014);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2018 recante promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (Decreto 2 marzo 2018);

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 5, del Decreto 10 ottobre 2014, il quale dispone, *inter alia*, che i CIC rilasciati dal GSE sono commerciabili e possono essere scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per il periodo dal 1° al 31 di ottobre. Pena la nullità, gli scambi dei certificati devono essere registrati sul portale informatico del GSE (Portale BIOCAR), indicando quantità, tipologia e anno di emissione dei certificati stessi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 .

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 1, lett. r), del decreto 2 marzo 2018, il quale integrando l'articolo 6 del decreto 10 ottobre 2014 col comma *5bis* ha disposto che oltre che nel Portale BIOCAR, i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo



1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del competente direttore generale del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la proposta di “Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti”, predisposta dal GME e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 6, comma *5bis*, del decreto 10 ottobre 2014;

VISTO il documento “Monitoraggio del sistema di incentivazione e del mercato organizzato dei CIC” predisposto congiuntamente dal GSE e dal GME, atto ad assicurare che il GME, nelle precipue spettanti funzioni di gestore del mercato di cui dell’articolo 6, comma *5bis*, del decreto 10 ottobre 2014, per lo svolgimento di un compiuto ed efficiente monitoraggio delle operazioni poste in essere dagli operatori, possa avere accesso alla totalità delle informazioni rilevate o comunque acquisite dal GSE sul Portale BIOCAR ovvero nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. 10 ottobre 2014, come aggiornato secondo quanto previsto dal D.M. 2 marzo 2018

VISTO il mandato conferito dal Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti nella riunione del 15 novembre 2019 a recepire nel decreto di approvazione della disciplina del mercato organizzato di cui all’articolo 6, comma *5bis*, del decreto 10 ottobre 2014, il contenuto del documento “Monitoraggio del sistema di incentivazione e del mercato organizzato dei CIC”, e quindi la previsione di accesso da parte del GME ai dati e alle informazioni nella disponibilità del GSE relative alle transazioni bilaterali, raccolte sul Portale BIOCAR, ovvero ad ogni altra informazione utile al GME stesso per procedere ad una compiuta e puntuale attività di monitoraggio del mercato;

DECRETA

Articolo 1

(Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti)

1. Sono approvate le Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti, come da proposta predisposta dal GME ai sensi dell’articolo 6, comma *5bis*, del decreto 10 ottobre 2014 nel testo che è qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

(Monitoraggio del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti)

1. Il GSE mette a disposizione del GME tutte le informazioni raccolte sul Portale BIOCAR relative alle transazioni bilaterali, ovvero ogni altra informazione utile al GME stesso per procedere ad una compiuta e puntuale attività di monitoraggio del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti.
2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sui dati e le informazioni messe a disposizione dal GSE ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 3

(pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.

II DIRETTORE GENERALE